




Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale

Il Dirigente



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 14.01.2016

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di rimozione dei veicoli. Approvazione Capitolato Speciale, Lettera invito e relativi allegati. CIG: 65506252C2

L'anno 2016, il mese di Gennaio, il giorno quattordici nella propria sede comunale

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 Agosto 2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015, unitamente ai relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 11 Settembre 2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015;
- che l'art. 2 D.M. dell'Interno del 28 ottobre 2015, rettificato con successivo Decreto del 9 novembre 2015 è autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 08.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è preso atto delle disposizioni di cui all'articolo del punto precedente e i Dirigenti Comunali sono stati autorizzati ad assumere, con proprie Determinazioni Dirigenziali, impegni di spesa sul bilancio 2016 nei limiti previsti dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che il Comune di L'Aquila provvede tramite il locale Corpo di Polizia Municipale all'applicazione ed esecuzione della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli ai sensi degli artt. 159 e 215 Nuovo Codice della Strada;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 456 del 11.12.2015 sono state determinate le tariffe, in vigore dal 01.01.2016, di rimozione e custodia dei veicoli oggetto della sanzione accessoria di cui all'art. 215 Nuovo Codice della Strada;

Dato atto, altresì, che il pagamento di eventuali somme a carico dell'Amministrazione sono assegnati al PEG i capitoli 830 02 "Spese di custodia" e 2678 00 "Spese rimozione carcasse";

Fatto presente che l'intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale, a seguito di accertamento di violazione;


Fatto presente, altresì, che relativamente alla rimozione e custodia dei veicoli rimossi a causa di incidenti stradali si applica quanto stabilito con Circolare del Ministero dell'Interno Prot. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13.05.2002, e in particolare, allorché il proprietario non provveda al ricovero del veicolo incidentato in via autonoma o sia impossibilitato, il personale del Comando di Polizia Municipale si assumerà l'onere per il tramite della/e ditta/e concessionaria/e del servizio di rimozione, di provvedere per il ricovero e la custodia, rimanendo, comunque, il



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale

Il Dirigente



rapporto di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria e il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti del Comune di L'Aquila;

Considerato che il precedente affidamento verrà a scadenza nel mese di gennaio 2016;

Considerato che, per la tipologia del servizio in concessione e dell'importo presunto di gara, è opportuno dare seguito ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, invitando le ditte che svolgono tale tipo di servizio sul territorio del Comune di L'Aquila, l'elenco dei quali rimane riservato in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

Dato atto che nelle more della conclusione della presente procedura di gara si provvederà con propria Determinazione Dirigenziale alla proroga del servizio di affidamento fino al 31.03.2016;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad effettuare una procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione mediante inserimento in un elenco di tutte le ditte in possesso dei requisiti indicati nel capitolato speciale, che con il presente atto si approva, formandone parte integrante e sostanziale, e che abbiano presentato istanza di partecipazione;

Dato atto che, nel caso di affidamento a più ditte, i concessionari individuati ed inseriti nell'elenco di cui sopra verranno chiamati all'espletamento del servizio a rotazione, salve particolari esigenze organizzative;

Dato atto, altresì, che l'affidamento in concessione avrà durata di due anni decorrenti dalla data di approvazione dell'elenco delle ditte affidatarie o stipula del contratto, rinnovabile per una sola volta;

Fatto presente che il CIG attribuito è 65506252C2;

Visti

- il Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con particolare riguardo all'art. 107;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,


- **di avviare** una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione;
- **di approvare** il capitolato speciale, contenente le condizioni e le modalità per l'esecuzione del servizio di rimozione dei veicoli, la lettera invito e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale

Il Dirigente



- **di stabilire** che l'aggiudicazione avverrà mediante inserimento in un elenco di tutte le ditte in possesso dei requisiti indicati nel capitolato speciale, che abbiano fatto istanza, con espletamento del servizio a rotazione, salvo particolare esigenze organizzative;
- **di dare atto** che le tariffe di rimozione, così come determinate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 456 del 11.12.2015, sono a carico del trasgressore/proprietario del veicolo rimosso;
- **di dare atto** che eventuali spese a carico dell'Amministrazione si procederà alla liquidazione delle stesse, previo impegno, tramite i capitoli all'uopo predisposti (cap. 830 02 e 2687 00);
- **di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa;
- **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria Generale, al Settore Proponente e al Settore Risorse Finanziarie e Controllo C.S.A. per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

L'Istruttore
Ag. Luigina Sette


Il Dirigente
Dott. Antonio VECCHIONE



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale

Il Dirigente



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti – Imp. N° _____ (art. 44, comma 7 del Reg. di contabilità)

L'Aquila, li _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO

(_____)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA


Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto ai sensi dell' art. 151, comma 4, il presente atto diviene esecutivo.

Data _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario



Comune dell'Aquila
Settore Polizia Municipale




**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA SUL
TERRITORIO COMUNALE, ED IN FERMO O SEQUESTRO
AMMINISTRATIVO**

CIG: 65506252C2




Comune dell'Aquila
Settore Polizia Municipale





Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



INDICE

ARTICOLO 1 (OGGETTO DELLA CONCESSIONE)	4
ARTICOLO 2 (DURATA DELLA CONCESSIONE)	4
ARTICOLO 3 (DESCRIZIONE DEL SERVIZIO)	4
ARTICOLO 4 (IMPORTO DEL SERVIZIO)	5
ARTICOLO 5 (REQUISITI RICHIESTI PER L'AFFIDAMENTO)	7
ARTICOLO 6 (CAUZIONE PROVVISORIA)	8
ARTICOLO 7 (MODALITÀ DI AFFIDAMENTO)	9
ARTICOLO 8 (CAUZIONE DEFINITIVA)	9
ARTICOLO 9 (INIZIO DELL'ESECUZIONE)	10
ARTICOLO 10 (OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE)	10
ARTICOLO 11 (OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA)	11
ARTICOLO 12 (SUB-CONCESSIONE)	11
ARTICOLO 13 (CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE)	12
ARTICOLO 14 (RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE)	12
ARTICOLO 15 (RESPONSABILITÀ)	12
ARTICOLO 16 (PENALITÀ: FATTISPECIE, IMPORTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE)	12
ARTICOLO 17 (CANCELLAZIONE DALL'ELENCO)	13
ARTICOLO 18 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO)	14
ARTICOLO 19 (TUTELA DEI DATI PERSONALI)	14



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



ARTICOLO 1 (OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli a seguito di accertamento di violazione o di rinvenimento in stato di abbandono in aree pubbliche e/o private aperte a pubblico passaggio, da parte del personale del Comando di Polizia Municipale di L'Aquila, disciplinato dagli artt. 159 e 215 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), nonché artt. 354 e 397 del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992) e in caso di coinvolgimento in sinistro stradale, qualora il proprietario non provveda in modo autonomo.

Inoltre, riguarda, il servizio di spostamento di veicoli regolarmente in sosta, richiesto per motivi di pubblica sicurezza e/o di ordine pubblico in occasione di pubbliche manifestazioni culturali, sportive, fieristiche, politiche o comunque per motivi connessi alla circolazione stradale.

ARTICOLO 2 (DURATA DELLA CONCESSIONE)

La concessione avrà durata di anni 2 (due) decorrenti dall'approvazione dell'elenco delle ditte affidatarie o stipula del contratto.

ARTICOLO 3 (DESCRIZIONE DEL SERVIZIO)

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di rimozione dei veicoli tutti i giorni dell'anno, festivi compresi. Ai fini del presente capitolato il sabato non è considerato giorno festivo e conseguentemente i servizi effettuati in questa giornata non sono soggetti a maggiorazione forfettaria.

Il servizio risulta così differenziato e regolamentato:

1. Rimozione veicoli a seguito di accertamento violazione

L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. È fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del Comando.

Il Concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del Codice della Strada e sue norme complementari, non oltre 30 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più conveniente all'utente dalla depositaria al luogo dell'intervento.

Nel caso di più richieste di intervento contemporanee, le parti concorderanno le modalità e i tempi di intervento.

La rimozione dei veicoli dovrà avvenire in presenza di personale della Polizia Municipale, il quale provvede a compilare apposito verbale nel quale dovranno essere descritti gli eventuali danni notati sulla carrozzeria, nonché degli oggetti visibili depositati all'interno del veicolo.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositaria messa a disposizione dal concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di persona da lui appositamente delegata.

La Concessionaria si assume, a tutti gli effetti di legge, la custodia giudiziaria dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli, e quindi ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che dovesse conseguire ai veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e custodia dei medesimi, ove ciò avvenga, ivi compresi i danni derivanti da incendio o furto.

La restituzione del veicolo rimosso dovrà essere effettuata direttamente dal personale addetto del concessionario e dovrà avvenire, nell'arco orario della apertura del Comando di Polizia Municipale e a



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale

seguito di autorizzazione del medesimo, nonché previo pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia e, ai sensi dell'art. 215 comma 2 del Codice della Strada, attestato da apposita ricevuta fiscale del concessionario. Nelle ore di chiusura del Comando Polizia Municipale la restituzione dovrà, comunque, avvenire previo pagamento delle spese attestato da apposita ricevuta fiscale, con trasmissione al Comando Polizia Municipale dei dati relativi alla persona che ritira il veicolo e degli estremi del documento esibito.

Dell'avvenuta restituzione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, contenente l'espressa dichiarazione di quest'ultimo che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione. Una copia del verbale deve essere rilasciata all'interessato e una copia dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale.

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 comma 4 del Codice della Strada.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il personale della Polizia Municipale intervenuto provvederà a redigere apposito verbale in triplice copia, relativa agli oggetti restituiti, verbale che dovrà essere sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti operanti.

Il concessionario dovrà comunicare mensilmente (entro il giorno 10 del mese successivo), la giacenza dei veicoli rimossi custoditi nella depositaria, alla Polizia Municipale tramite mail (segreteria.comandopm@comune.laquila.it).

2. Rimozione veicoli a motore abbandonati e di relitti di veicoli

Il Concessionario dovrà provvedere, sempre su richiesta del Comando di Polizia Municipale, alla rimozione dei veicoli in sosta su suolo pubblico o in luoghi soggetti a pubblico passaggio che, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano in stato di abbandono.

I veicoli rinvenuti in stato di abbandono dovranno essere custoditi fino alla loro alienazione e/o distruzione secondo le modalità stabilite dalle norme del Codice della Strada.

3. Rimozione veicoli coinvolti in sinistro

Relativamente alla rimozione e custodia dei veicoli rimossi all'esito di incidenti stradali, resta fermo quanto stabilito con circolare del Ministero dell'interno avente prot. n.300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13.05.2002.

In particolare, allorché il proprietario non provveda al ricovero del veicolo incidentato in via autonoma o sia impossibilitato, il personale del Comando di Polizia Municipale si assumerà l'onere – per il tramite della/e ditta/e concessionaria/e del servizio di rimozione di cui al presente capitolato - di provvedere per il ricovero e la custodia. Si precisa che il rapporto è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria ed il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti dell'Amministrazione Comunale.


ARTICOLO 4 (IMPORTO DEL SERVIZIO)

I servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato sono remunerati attraverso l'introito delle tariffe approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 456 del 11.12.2015, in vigore dal 01.01.2016, da affiggere nei locali dove il cittadino si presenta per il pagamento e il ritiro del veicolo, che si riportano qui di seguito:



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



- per le operazioni connesse al carico e scarico del veicolo e per l'indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi, al luogo di deposito), verranno applicate le seguenti tariffe:

TARIFE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE (I.V.A. 22% compresa)

SERVIZIO DIURNO FERIALE		
	MOTOCICLI, CICLOMOTORI VELOICIPEDI E VEICOLI SINO A 1,5 t.	VEICOLI SUPERIORI A 1,5 t. E SINO A 3,5 t.
Diritto di chiamata	€ 17,10	€ 21,40
Operazioni di carico e scarico veicolo	€ 25,70	€ 42,80
Indennità chilometrica	€ 3,70/Km	€ 4,30/Km

SERVIZIO NOTTURNO (HH 22 – 06) O FESTIVO (H24)		
	MOTOCICLI, CICLOMOTORI VELOICIPEDI E VEICOLI SINO A 1,5 t.	VEICOLI SUPERIORI A 1,5 t. E SINO A 3,5 t.
Diritto di chiamata	€ 22,20	€ 27,80
Operazioni di carico e scarico veicolo	€ 33,40	€ 56,00
Indennità chilometrica	€ 4,80/Km	€ 5,60/Km


Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe relative ai veicoli superiori a 1,5 t. e sino a 3,5 t. aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

TARIFE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA (IVA 22% compresa)

(al giorno o frazione di giorno)

VELOICIPEDI	€ 3,00
AUTOVEICOLI, RIMORCHI, MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI	€ 6,00
AUTOCARRI	€ 16,20

- nelle operazioni di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica sopra prevista, a seconda dei casi, devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico e allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
- per eventuali casi di spostamento o rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati necessari per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o che risultano oggetto di furto nulla è dovuto



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale

dai proprietari degli stessi. Il servizio sarà effettuato gratuitamente, entro il tetto massimo di 10 veicoli/anno (senza distinzione di categoria) per ogni ditta affidataria; oltre il tetto massimo la spesa sarà a carico dell'Amministrazione Comunale e saranno applicate le tariffe stabilite per le normali rimozioni.

- se l'interessato (proprietario e/o conducente) sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa, fatta eccezione del caso previsto al punto precedente. La concessionaria avrà diritto, pertanto, a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per le operazioni di rimozione, eccetto la tariffa per la custodia, rilasciando regolare ricevuta fiscale.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo soggetto a rimozione provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carroattrezzi, ma dopo l'uscita del medesimo dal garage, la concessionaria avrà diritto al rimborso della spesa per l'uscita del veicolo, con il rilascio di regolare ricevuta fiscale.

Nel caso in cui il veicolo per cui è stato richiesto l'intervento si sia già allontanato all'arrivo del carroattrezzi, il personale della Polizia Municipale fornirà all'incaricato del concessionario i dati necessari alla richiesta di pagamento delle spese di chiamata.

Il versamento sarà effettuato direttamente al concessionario, dai proprietari e/o conducenti dei veicoli rimossi.

L'importo biennale presuntivamente stimato, tenendo conto dell'attività di rimozione svoltasi nei 2 anni precedenti all'adozione del presente atto, e derivante dall'introito delle tariffe è di Euro 20.000,00 I.V.A. inclusa.

L'esecuzione del servizio di rimozione dei veicoli a motore abbandonati o di relitti di veicoli, non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale entro il tetto, per ogni ditta affidataria, di:

- 1 veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
- 5 veicoli con massa fino a 3,5 t.;
- 4 veicoli complessivi individuati tra le categorie: motocicli, ciclomotori e biciclette.

Oltre i suddetti limiti e sempre nel caso in cui non sia possibile rintracciare l'intestatario del veicolo o l'autore dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario un compenso forfettario pari a:

- Euro 35,00 + I.V.A. onnicomprensivi (rimozione, custodia e rottamazione) per ogni veicolo con massa da 1,5 t. e superiori;
- Euro 16,00 + I.V.A. onnicomprensivi (rimozione, custodia e rottamazione) per ogni veicolo per le categorie motocicli, ciclomotori e biciclette.

ARTICOLO 5 (REQUISITI RICHIESTI PER L'AFFIDAMENTO)


La gestione del servizio, mediante inserimento in un elenco a chiamata a rotazione, verrà concessa a coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti e che presentino apposita istanza entro il termine indicato nella lettera di invito.

Potranno partecipare alla selezione pubblica, imprese in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, come previsto all'art. 354 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



(D.P.R. 16.12.1992 n. 495), iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto dell'affidamento, inserite nell'elenco tenuto dalla Prefettura dell'Aquila ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 571/1982 e che, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al trasgressore, assicurino:

- la disponibilità di area idonea destinata a depositaria per i veicoli rimossi, ubicata nel Comune di L'Aquila, coperta e/o scoperta e recintata;
- il rispetto delle obbligazioni tutte previste nel presente capitolato con particolare riferimento:
 - o all'obbligo di utilizzo nel servizio di almeno due autoveicoli adibiti a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
 - o l'impiego di personale specializzato con esperienza nel settore, in numero adeguato (e comunque non inferiore a due unità), in possesso della patente di guida prescritta, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
- possibilità di pagamento dell'importo dovuto con Bancomat e/o Carta di Credito.

Per i requisiti di cui sopra, dovrà essere presentata idonea documentazione dimostrante il possesso e/o la disponibilità di un'area idonea a depositaria, di n. 2 autoveicoli adibiti a rimozioni e la disponibilità di personale specializzato. Dovranno altresì, essere presentati la licenza ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o eventuali dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 6 (CAUZIONE PROVVISORIA)

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta.


Detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 l'importo della garanzia presentata a titolo di cauzione provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio la ditta partecipante dovrà presentare copia fotostatica della certificazione posseduta accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal firmatario dell'istanza di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/00.



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



ARTICOLO 7 (MODALITÀ DI AFFIDAMENTO)

Sarà redatto un elenco di ditte affidatarie comprendente tutti coloro che presenteranno apposita istanza di affidamento, e che risultino in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato.

Nel caso in cui pervenga una sola istanza di affidamento valida nel rispetto delle condizioni e modalità fissate, si procederà all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto con l'affidatario unico a carico del quale è previsto il pagamento di tutte le spese contrattuali (spese per bolli, diritti di segreteria e imposta di registro).

Nel caso di affidamento della concessione a più ditte con inserimento nell'elenco di cui al comma 1, le stesse verranno chiamate all'espletamento del servizio a rotazione, salve particolari esigenze organizzative. Ciascun concessionario dovrà assicurare quanto richiesto con le modalità previste dal presente capitolato e dalla specifica normativa di settore.

L'elenco delle ditte affidatarie sarà approvato con Determinazione Dirigenziale di affidamento e il legale rappresentante di ciascuna ditta concessionaria del servizio è tenuto a firmare la determinazione stessa per approvazione ed accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente capitolato speciale e nella Determinazione di affidamento stessa.

Ove il rappresentante legale non si presenti per la sottoscrizione della determinazione dirigenziale di affidamento s'intende la rinuncia al servizio con conseguente cancellazione dall'elenco delle ditte affidatarie. Nel caso di unica ditta affidataria il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'affidamento.

ARTICOLO 8 (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, i concessionari sono tenuti a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% del valore contrattuale da prestare mediante polizza bancaria o assicurativa e che deve essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.

Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la cancellazione dall'elenco delle ditte di fiducia a seguito di decadenza dell'aggiudicazione o per decorrenza della durata della concessione.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata dell'affidamento. Essa pertanto va reintegrata di volta in volta che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione dell'affidamento. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di cancellare la ditta



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



concessionaria dall'elenco ditte affidatarie, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.

ARTICOLO 9 (INIZIO DELL'ESECUZIONE)

L'esecuzione del servizio verrà effettuato a chiamata ed a rotazione sulla base dell'elenco predisposto, ai sensi dell'art. 7 comma 1.

ARTICOLO 10 (OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE)

L'impresa concessionaria dovrà espletare il servizio dettagliato all'art. 3 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare:

- espletamento del servizio tutti i giorni compresi i festivi e per tutte le 24 ore;
- eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso;
- effettuare le rimozioni dei veicoli e curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'art. 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del c.p.;
- esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
- utilizzare per l'espletamento del servizio:
 - almeno due autoveicoli adibiti a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
 - almeno due unità di personale specializzato con esperienza nel settore, o comunque in numero adeguato per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
- a comunicare con tempestività al Comando di Polizia Municipale ogni variazione in ordine ai veicoli ed al personale addetto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale, fermo restando il rinvio alla vigente normativa.

Nel caso della rimozione il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.

Il personale della Polizia Municipale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale dove dovranno essere riportati dettagliatamente: le condizioni dei veicoli relativamente alla carrozzeria e delle parti esterne, l'elenco degli oggetti eventualmente presenti e visibili dall'esterno nell'abitacolo del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.


Presso il Comando di Polizia Municipale verrà istituito un registro, non necessariamente cartaceo, mantenuto costantemente aggiornato, dove saranno riportate in ordine cronologico le rimozioni disposti ed effettuati, nonché i seguenti dati:

- numero progressivo della rimozione;
- ditta incaricata della rimozione;



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



- località in cui è avvenuta la rimozione;
- orario di rimozione;
- tipo di veicolo;
- targa veicolo;
- data di riconsegna veicolo;
- estremi della quietanza del pagamento.

Il concessionario dovrà fornire, settimanalmente, tramite mail all'indirizzo segreteria.comandopm@comune.laquila.it e via fax al 0862-645880, il resoconto dei veicoli rimossi, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, nonché dei verbali redatti e di tutte le informazioni inerenti la gestione del servizio, ferma rimanendo la comunicazione mensile di cui all'art. 3 del presente capitolato e relativa alla giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositaria .

ARTICOLO 11 (OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA)

L'Impresa affidataria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

L'affidatario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile.

L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ARTICOLO 12 (SUB-CONCESSIONE)

È fatto divieto all'impresa, pena la cancellazione dall'elenco delle ditte di fiducia e l'incameramento della cauzione definitiva, di cedere e di sub-concedere il servizio affidato senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione.

In caso di ricorso alla sub-concessione senza l'autorizzazione di cui al comma 1, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



risultare a carico del sub-concessionario occulto; in ogni caso, il Comune procede alla cancellazione dall'elenco delle ditte di fiducia e all'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 13 (CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto medesimo.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della ditta concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

ARTICOLO 14 (RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE)

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento mediante comunicazione scritta e inviata con raccomandata con avviso di ricevimento avverso cui è possibile, proporre controdeduzioni e/o giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, e non ci siano motivi di giustificazione l'Amministrazione si riserva di procedere alla cancellazione del concessionario dall'elenco delle ditte di fiducia.

ARTICOLO 15 (RESPONSABILITÀ)

Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune di L'Aquila da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti e indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione.

Il concessionario, a tal fine, dovrà contrarre specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 (PENALITÀ: FATTISPECIE, IMPORTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE)

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 14: Euro 250,00 per ogni richiamo o diffida.
- per ogni richiesta di rimozione non effettuata, senza giustificato motivo, entro 30 minuti: Euro 100,00.


L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 6 dell'art.8.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad Euro 850,00 (50% della cauzione) e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

L'applicazione delle penali si cumula con eventuali altre azioni che l'Amministrazione Comunale si riserva di intraprendere nei confronti del concessionario (es. risarcimento danni).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso di ripetute inadempienze alle obbligazioni contrattuali.

ARTICOLO 17 (CANCELLAZIONE DALL'ELENCO)

Si procede alla cancellazione dall'elenco delle ditte affidatarie nei seguenti casi:

- a. quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sulla cancellazione prima della scadenza della concessione: l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile: l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- d. fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
- e. ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- f. mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto: il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- g. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse: l'impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- h. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad Euro 850,00 o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto: il Comune incamera la cauzione definitiva;
- i. Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

Nel caso di unica impresa affidataria, in caso di recesso unilaterale da parte dell'affidatario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.


La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui sopra sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 07/08/1990, n. 241.



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



ARTICOLO 18 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO)

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di L'Aquila. È infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al contratto ad arbitri.

ARTICOLO 19 (TUTELA DEI DATI PERSONALI)


Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 la concessionaria del servizio sarà designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio, e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

La concessionaria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il Dirigente
(Dott. Antonio Vecchione)



Comune dell'Aquila



Spett.le
BLOCCO INDIRIZZI

LETTERA INVITO

Oggetto: Avviso di selezione, tramite elenco a rotazione, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione veicoli. (CIG:65506252C2).


TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

Ore 12:00 del giorno **18.02.2016**

- Oggetto e durata della concessione:** l'impresa in indirizzo è invitata a partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio di rimozione dei veicoli, a seguito di accertamento di violazione o di rinvenimento in stato di abbandono in aree pubbliche e/o private aperte a pubblico passaggio, su disposizione del personale del Comando di Polizia Municipale di L'Aquila, disciplinato dagli artt. 159 e 215 del Nuovo Codice della Strada, nonché degli artt. 354 e 397 del relativo Regolamento di attuazione, come meglio specificato nel capitolato speciale.
La concessione avrà durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di approvazione dell'elenco delle ditte affidatarie o stipula del contratto.
- Importo della concessione:** Importo biennale presunto Euro 20.000,00 I.V.A. inclusa, in applicazione del Decreto Ministeriale 04/09/1998 n. 401, recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione di veicoli, le stesse sono state determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 456 del 11.12.2015 e specificate all'art. 4 del Capitolato speciale, cui si rinvia.
- Modalità di affidamento:** si provvederà a redigere un elenco di ditte affidatarie tra tutti coloro che presenteranno apposita istanza di affidamento e che risultino in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché dei requisiti soggettivi previsti ai successivi punti 4 e 5.
Nel caso di affidamento della concessione a più Ditte le stesse verranno chiamati all'espletamento del servizio a rotazione, salve particolari esigenze organizzative. Ciascun concessionario dovrà assicurare quanto richiesto con le modalità previste dal capitolato speciale e dalla specifica normativa di settore.
- Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione:**
L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - Requisiti di cui all'art. 354 del D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada".
- Requisiti di ordine professionale e di capacità tecnica:** l'impresa deve, inoltre, essere in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 616/1977, dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto dell'affidamento, essere inserita



Comune dell'Aquila



nell'elenco tenuto dalla Prefettura di L'Aquila ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n 571/1982, e, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecar il minor disagio possibile al trasgressore, assicurare:

- ✓ la disponibilità di area idonea destinata a depositaria per i veicoli rimossi, ubicata nel Comune di L'Aquila, coperta e/o scoperta e recintata;
- ✓ il rispetto delle obbligazioni tutte previste nel capitolato speciale con particolare riferimento:
 - a) all'obbligo di utilizzo nel servizio di almeno due autoveicoli adibiti a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, denominati "autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale";
 - b) all'impiego di personale specializzato con esperienza nel settore, in numero adeguato (e comunque non inferiore a due unità), in possesso della patente di guida prescritta, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
- ✓ possibilità di pagamento dell'importo dovuto con Bancomat e/o Carta di Credito.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e 5 dovrà risultare da apposite dichiarazioni da redigersi o utilizzando i modelli allegati alla presente lettera invito (**Allegati 1 e 2**).

6. **Modalità di partecipazione alla gara:** gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine generale e professionale di cui ai punti 4 e 5, potranno partecipare alla selezione facendo pervenire a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corriere o a mano, allo sportello di protocollo ubicato presso il Comando di Polizia Municipale (nei seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì ore 09:00-12:00, Martedì e Mercoledì 15:30-17:30),

entro le ore 12:00 del 18.02.2016

apposito **plico chiuso**, contenente tutta la documentazione di gara elencata al successivo punto. La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà l'esclusione dalla gara.


Il plico deve essere sigillato sui lembi di chiusura a pena di esclusione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Il plico dovrà pervenire, entro il termine indicato, al seguente indirizzo: COMUNE DI L'AQUILA - POLIZIA MUNICIPALE - VIA EDORADO SCARFOGLIO 1 - 67100 L'AQUILA, e recare all'esterno, oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente singolo o di tutti quelli temporaneamente raggruppati) e la seguente dicitura:

***"ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI - NON APRIRE"***

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo utile.



Comune dell'Aquila



Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla Stazione Appaltante il plico entro il termine fissato e non si darà corso all'apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta l'indicazione del mittente e la scritta relativa al contenuto e non sigillate.

7. **Documentazione di gara:** il plico, rimesso nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere la seguente documentazione:

• **UNA BUSTA**, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" e contenente la seguente documentazione:

a) **Istanza di partecipazione in bollo**, corredata di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti prescritti ai precedenti punti 4 e 5 per l'ammissione alla gara. L'istanza andrà redatta utilizzando il modulo allegato alla presente lettera invito (**Allegato 1 – Istanza di partecipazione**). Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente singolo e deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Qualora non dovesse essere utilizzato il modulo allegato, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso, con le modalità ivi indicate.

Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

b) **Dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, da redigersi utilizzando il modulo allegato alla presente lettera invito (**Allegato 2 – Autocertificazione ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006**).

Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare e dal direttore tecnico (nel caso in cui il concorrente sia un'impresa individuale), dai soci e dal direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), dai soci accomandatari e dal direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e dal direttore tecnico (nel caso di altro tipo di società o consorzio). Dovranno provvedere alla compilazione del modulo anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera invito. Il modello deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità di ciascun sottoscrittore.

Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso con le modalità ivi indicate.


Il contenuto della suddetta dichiarazione sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

c) **Dichiarazione** di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. con indicazione del conto bancario o postale dedicato ove far transitare le transazioni economiche fra le parti, da redigere sulla base del modulo allegato alla presente lettera invito (**Allegato 3 – Tracciabilità flussi finanziari**).

d) **Cauzione provvisoria** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta costituita da fidejussione



Comune dell'Aquila



bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Detta cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 l'importo della garanzia presentata a titolo di cauzione provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio la ditta partecipante dovrà presentare copia fotostatica della certificazione posseduta accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal firmatario dell'istanza di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/00.

N.B.: all'interno della busta, a pena di esclusione, dovrà necessariamente essere inserita fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza.

La stazione appaltante escluderà i candidati in caso di inottemperanza alle norme di gara che costituisca altresì inadempimento alle prescrizioni del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e al relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010), di altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Si fa presente che in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente che vi ha dato causa sarà obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad € 100,00 (cento), il cui versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, si assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione alla gara. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara.

8. Modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione: le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10:00 del 23.02.2016, in seduta pubblica presso il Comando di Polizia Municipale sito a L'Aquila, Via Edoardo Scarfoglio 1.


L'apertura dei plichi verrà effettuata dal Dirigente Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato, alla presenza di due testimoni.

Alla data e all'ora indicata per l'inizio delle operazioni, si procederà all'apertura delle buste, all'esame della documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione dei concorrenti e alle eventuali esclusioni dalla selezione.

Come specificato al punto 3, verrà redatto un elenco di ditte affidatarie che verranno chiamate all'espletamento del servizio a rotazione, salve particolari esigenze organizzative.



Comune dell'Aquila



L'aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti strutture dell'Amministrazione appaltante, previa verifica dei requisiti dichiarati.

La ditta che risulterà non avere i requisiti dichiarati, perderà ogni diritto di aggiudicazione e sarà perseguibile penalmente secondo la normativa vigente.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida mediante stipulazione di contratto con l'affidatario unico.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla selezione e di prorogare la data o di non procedere all'affidamento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

9. **Obblighi del concessionario:** L'elenco delle ditte affidatarie sarà approvato con Determinazione Dirigenziale di affidamento e il legale rappresentante di ciascuna ditta concessionaria del servizio è tenuto a firmare la Determinazione stessa per approvazione ed accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente capitolato speciale e nella determinazione di affidamento stessa. Ove il rappresentante legale non si presenti per la sottoscrizione della Determinazione Dirigenziale di affidamento s'intende la rinuncia al servizio con conseguente cancellazione dall'elenco delle ditte affidatarie. Nel caso di unica ditta affidataria il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'affidamento.

La redazione dell'elenco di ditte affidatarie è subordinata comunque al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente.

11. **Cauzione definitiva:** Le Ditte, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, i concessionari sono tenuti a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% del valore contrattuale da presentare in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.


Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto sopra il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la cancellazione dall'elenco delle ditte di fiducia a seguito di decadenza dell'aggiudicazione o per decorrenza della durata della concessione.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata dell'affidamento. Essa pertanto va reintegrata di volta in volta che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione dell'affidamento. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di cancellare la ditta concessionaria dall'elenco ditte affidatarie, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal Capitolato.



Comune dell'Aquila



12. Modalità di esecuzione: Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno e puntuale rispetto del Capitolato speciale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 14.01.2016, che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto.

L'Aquila, 26.01.2016

Il Dirigente
(Dott. Antonio Vecchione)

Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le Comune di L'Aquila
Comando Polizia Municipale
Via Edoardo Scarfoglio 1
67100 L'Aquila

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento in concessione del servizio rimozione di veicoli e autocertificazione possesso requisiti.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ____/____/____ e
residente in _____ (____), Via _____
n.____ C.F. _____ in qualità di rappresentante legale
della ditta _____ con sede in _____ (____)
Via _____ n. _____ e domicilio fiscale
in _____ (____),
Via _____ n.____
Partita I.V.A. _____ Codice Fiscale _____

CHIEDE

- Di essere ammesso a partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione di veicoli, di cui all'oggetto.

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici:

DICHIARA

- di voler essere inserito nell'elenco a chiamata a rotazione, che verrà predisposto alla conclusione della gara di cui all'oggetto;

- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ per la seguente attività

_____ e con i seguenti dati:

- numero di iscrizione _____
- ragione sociale _____
- numero matricola I.N.P.S. _____ sede di _____
- numero codice I.N.A.I.L _____ sede di _____
- CASSA EDILE _____

- che l'impresa è in possesso della licenza di autorimessa (ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 616/1977) n. _____ rilasciata in data _____

- che l'impresa è inserita nell'elenco predisposto dall'Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 571/1982;

- l'impresa è in possesso di n. 2 autoveicoli adibiti a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, targati:

_____ - _____
- di impiegare il seguente personale specializzato con esperienza nel settore, in numero adeguato (almeno due), in possesso della patente di guida prescritta e delle abilitazioni previste dalla vigente normativa:

_____;

- di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previste dagli artt. 36 comma 5 e 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006;

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. n. 495/1992 e precisamente:

- Di avere cittadinanza _____
- Di non avere età inferiore a 21 anni
- Di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione
- Di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni
- Di non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione
- Di non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione
- Di essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile per un massimale determinato dall'art. 4 del D.M. n. 401/1998

- di accettare le prescrizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione.

Infine,

SI IMPEGNA

- a costituire le garanzie previste dal Capitolato speciale;

- a firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta consapevole che, in caso contrario, l'amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione.

(luogo, data)

**Il Rappresentante Legale
(firma e timbro)**

Spett.le Comune di L'Aquila
Comando Polizia Municipale
Via Edoardo Scarfoglio 1
67100 L'Aquila

OGGETTO: autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ (____) il ____/____/____ e residente
in _____ (____), Via _____ n.____
C.F. _____ in qualità di rappresentante legale della
ditta _____ con sede in _____ (____)
Via _____ n. _____ e domicilio fiscale
in _____ (____),
Via _____ n. _____ Partita I.V.A. _____
Codice Fiscale _____

DICHIARA

- che le persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.L.g.s. 163/06 sono le seguenti (indicare nominativi, qualifiche, luogo e data di nascita e residenza del firmatario e dei seguenti altri soggetti: per le imprese individuali il titolare e il direttore tecnico se diverso dal titolare; per le S.n.c. tutti i soci e il direttore tecnico; per le S.a.s. tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico):

- che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 163/2006, e in particolare:

- a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei confronti dei soggetti in precedenza indicati non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;
- c) che nei confronti dei soggetti in precedenza indicati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale, né è stata emessa sentenza di condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 direttiva CE/2004/18;
- d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. n. 55/1990;

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione appaltante, non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;

h) che nei confronti dei soggetti in precedenza indicati, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l'impresa;

l) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione: _____;

m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) che non risulta, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che l'impresa non si trova nelle condizioni previste dall'art. 38 c.1, lett. b, D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

m-quater) che l'impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 Cod. Civ o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

ovvero i soggetti con i quali l'impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile sono le seguenti:

(luogo, data)

**Il Rappresentante Legale
(firma e timbro)**

Spett.le Comune di L'Aquila
Comando Polizia Municipale
Via Edoardo Scarfoglio 1
67100 L'Aquila

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e L. n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari"

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ (___) il ___/___/___ e residente in _____
_____ (___), Via _____ n. ___ C.F. _____
_____ in qualità di rappresentante legale della ditta
_____ con sede in _____ (___) Via _____
_____ n. _____ Partita
I.V.A. _____ Codice Fiscale _____
E-mail _____ Tel. _____ Fax _____
Pec (Posta Elettronica Certificata) _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

DICHIARA

▪ che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

conto corrente aperto presso: _____ **IBAN:** _____
conto corrente aperto presso: _____ **IBAN:** _____

e che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:

- 1) _____, nato/a a _____ (___) il _____
Cod. Fiscale _____;
- 2) _____, nato/a a _____ (___) il _____
Cod. Fiscale _____;
- 3) _____, nato/a a _____ (___) il _____
Cod. Fiscale _____;

▪ che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

(luogo, data)

Il Rappresentante Legale
(firma e timbro)

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).